

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

"L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE: IN ALCUNI CASI È STATO CONSEGUITO UN RISPARMIO ENERGETICO, MA VI SONO DEBOLEZZE NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA SELEZIONE DEI PROGETTI"

SINTESI

I. L'efficienza energetica è essenziale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione dell'energia e degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050 presentati nel Green Deal europeo.

Un rafforzamento sostanziale delle politiche in materia di efficienza energetica è parte integrante di tutti gli scenari sviluppati dalla Commissione nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico 2030¹. Di conseguenza la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sull'efficienza energetica nel pacchetto "Pronti per il 55 %" ².

L'ambizione in materia di efficienza energetica dovrebbe passare dal 32,5 % dell'attuale direttiva sull'efficienza energetica (e meno del 30 % nei piani nazionali per l'energia e il clima o PNEC) al 36 % per il consumo di energia finale e al 39 % per il consumo di energia primaria, il che corrisponde alla proposta di ridurre ulteriormente il consumo di energia nell'UE del 9 %.

II. Ai fini del successo della transizione energetica è essenziale che tutti i settori dell'economia divengano più efficienti sotto il profilo energetico. Le imprese operano nei settori dell'industria, dei trasporti e dei servizi, che rappresentano oltre due terzi del consumo di energia finale.

La maggior parte delle misure di finanziamento relative all'efficienza energetica attuate dagli Stati membri rientra negli obblighi di efficienza energetica a norma dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica. La proposta della Commissione di riesame della direttiva sull'efficienza energetica ha rafforzato tali obblighi, quasi raddoppiando i risparmi energetici prescritti dallo 0,8 % all'1,5 % del consumo di energia finale.

Per quanto riguarda i settori interessati dalle misure politiche attuate, la maggior parte dei risparmi energetici comunicati dagli Stati membri deriva da misure trasversali, che non possono essere attribuite a un unico settore. La maggior parte delle misure (per numero di misure comunicate) riguarda i servizi e l'industria, in cui rientra la maggior parte delle imprese (ad eccezione delle imprese di trasporto) e il settore pubblico.

III. I fondi della politica di coesione rappresentano una delle principali fonti di finanziamento dell'UE per sostenere gli investimenti diretti nel settore dell'efficienza energetica nelle imprese. Tale sostegno è fondamentale se si considera che l'efficienza energetica è uno dei settori che devono far fronte alla maggiore carenza di investimenti nell'UE e che i finanziamenti dell'UE rappresentano una forza trainante fondamentale per aumentare e stimolare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final del 17.9.2020.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final del 14.7.2021.

V. La direttiva sull'efficienza energetica sottolinea il potenziale di risparmio energetico e il contributo delle imprese agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) obbligatori comprendono il fabbisogno di finanziamenti degli Stati membri.

VI. Nonostante la mancanza di un collegamento esplicito con i documenti di pianificazione in alcuni programmi, i progetti selezionati dalle autorità nazionali hanno contribuito alle priorità in questione. Le norme per il periodo 2014-2020 non prevedevano l'obbligo di giustificare la scelta degli strumenti di finanziamento, che sarà invece previsto per il nuovo periodo.

VIII. La Commissione concorda con la valutazione della Corte dei conti europea secondo la quale gli investimenti sono stati generalmente efficienti.

X. Per il periodo di finanziamento 2021-2027, l'obiettivo strategico 2 ("Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio") prevede due obiettivi specifici con indicatori comuni di realizzazione e di risultato distinti. Il sistema di monitoraggio della politica di coesione consentirà di filtrare gli indicatori sulla base di obiettivi specifici.

La Commissione ritiene che anche l'intensità di energia primaria costituisca un indicatore pertinente per valutare le misure di efficienza energetica.

XI. La Commissione ritiene che il contributo degli investimenti per l'efficienza energetica nelle imprese nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) nel periodo 2014-2020 stimato dalla Corte dovrebbe essere inserito nel contesto del valore-obiettivo di efficienza energetica per il 2020. Secondo le ipotesi formulate dalla Corte nel suo calcolo, ciò indurrebbe a stimare che i risparmi dei progetti rappresenterebbero circa il 2,3 % dello sforzo necessario per raggiungere il valore-obiettivo per il 2020.

Ciò rappresenta un contributo sostanziale se valutato nel contesto dei diversi attori che contribuiscono ai valori-obiettivo di efficienza energetica, le imprese che rappresentano una parte di essi, nonché nel contesto delle diverse misure messe in atto dagli Stati membri per conseguire i loro valori-obiettivo di efficienza energetica nel quadro della direttiva sull'efficienza energetica, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), del regolamento sulla condivisione degli sforzi, delle norme relative ai livelli di prestazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO₂, nonché di altre misure d'intervento quali misure fiscali, obblighi dei fornitori, campagne d'informazione, contatori intelligenti e politica relativa ai prodotti (progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica). Di fatto il sostegno finanziario dell'UE e, in particolare, il sostegno del FESR e dell'FC rappresentano solo una parte dello sforzo globale.

XII. Primo trattino: la Commissione accetta in parte la prima raccomandazione.

Secondo trattino: la Commissione accetta la seconda raccomandazione.

INTRODUZIONE

01. Come previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica, il risultato potrebbe riferirsi a prestazioni, servizi, beni o energia.

02. La Commissione rileva che migliorare l'efficienza energetica contribuisce anche alla resilienza del mercato dell'energia, riducendo la domanda di energia, le importazioni di energia e le bollette energetiche per i consumatori di energia, attenuando così l'impatto economico e sociale degli aumenti dei prezzi dell'energia laddove ciò si verifica.

05. La recente proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica (articolo 4) conferisce all'Unione l'obiettivo vincolante di ridurre del 9 % il consumo di energia per il 2030 (sia per l'energia primaria che per l'energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento del 2020 per il 2030). Questo nuovo obiettivo equivale alla riduzione del 36 % del consumo di energia finale e del

39 % del consumo di energia primaria per il 2030, in linea con la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico³.

07. Nella revisione della direttiva sull'efficienza energetica del 2018, i valori-obiettivo nazionali sono definiti "contributi nazionali". Essi sono fissati dagli Stati membri.

La Commissione analizza i contributi nazionali fissati dagli Stati membri per valutare in che modo essi contribuiscono collettivamente al raggiungimento del valore-obiettivo dell'UE. Tuttavia i contributi nazionali sono indicativi, pertanto la Commissione non ha la facoltà di intervenire direttamente in merito a tali valori-obiettivo.

13. I PAEE fornivano un quadro per l'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica e comprendevano misure di miglioramento dell'efficienza energetica in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020.

Come stabilito nella direttiva sull'efficienza energetica, i PAEE contemplavano un insieme di misure politiche finalizzate al conseguimento dell'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica fissato da ogni Stato membro.

I PAEE fungevano da documenti politici strategici di ampio respiro e gli Stati membri potevano utilizzare l'analisi condotta nel quadro dei PAEE per la preparazione dei programmi della politica di coesione, al fine di individuare gli ostacoli agli investimenti e definire un approccio coerente per il miglioramento dell'efficienza energetica a livello nazionale. Tuttavia l'ambito di applicazione delle misure dei PAEE non era limitato alle misure finanziarie provenienti da finanziamenti dell'UE o da finanziamenti pubblici. I PAEE avevano un ampio ambito di applicazione e comprendevano misure politiche quali misure fiscali, obblighi dei fornitori, campagne d'informazione, contatori intelligenti, politica relativa ai prodotti (progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica) e regolamentazione degli edifici.

Infine è opportuno specificare che essi non erano giuridicamente vincolanti, né in termini di obiettivi né di misure previste ivi presentate, e che il quadro giuridico non richiedeva la creazione di un collegamento tra i PAEE e i finanziamenti nazionali o dell'UE, nemmeno in relazione al FESR o all'FC.

OSSERVAZIONI

34. b) Benché occorra effettivamente garantire l'allineamento dei programmi operativi (PO) con i PAEE, la diversa tempistica nella preparazione e nell'adozione dei PO rispetto allo stesso processo per i PAEE può rendere difficile tale allineamento.

37. La Commissione rileva che ai fini del successo della transizione energetica e climatica è essenziale che tutti i settori dell'economia divengano più efficienti sotto il profilo energetico. Le imprese operano nei settori dell'industria, dei trasporti e dei servizi, che rappresentano oltre due terzi del consumo di energia finale.

43. La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 13 e 34 (b).

44. L'autorità di gestione slovena ha confermato che il sostegno fornito alle imprese attraverso i fondi della politica di coesione nell'ambito degli assi prioritari 1 e 3 nel quadro dei PO per il periodo 2014-2020 comprende altresì alcune misure specifiche incentrate sull'efficienza energetica e delle risorse nelle imprese (soprattutto nelle piccole e medie imprese). Tali misure non sono direttamente basate su NEEP, ma nell'elaborazione di questo tipo di misure il ministero dell'Economia lavora generalmente in coordinamento con il ministero delle Infrastrutture, che è responsabile dell'efficienza energetica. Nel sostenere le imprese, l'efficienza energetica e delle risorse è generalmente perseguita attraverso

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final del 17.9.2020.

criteri di selezione che prevedono punti aggiuntivi per il contributo all'efficienza energetica e delle risorse⁴.

45. Il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) prevede una condizione abilitante specifica per gli PNEC che deve essere soddisfatta dagli Stati membri (SM) affinché questi siano rimborsati dalla Commissione. L'RDC stabilisce inoltre che i programmi devono contenere una sintesi delle sfide, comprese quelle individuate negli PNEC. Un "controllo di coerenza" è molto più ampio rispetto alle sfide derivanti dagli PNEC.

75. Il documento tecnico di orientamento della Commissione "Finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici mediante fondi della politica di coesione" del 2014 evidenzia il ruolo che le norme rivestono quando si tratta di decidere in merito agli investimenti in efficienza energetica.

La Commissione rileva che, secondo l'RDC per il periodo 2021-2027, nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. I criteri e le procedure di selezione inoltre dovrebbero dare la priorità alle operazioni che massimizzano il contributo del finanziamento dell'UE al conseguimento degli obiettivi del programma. Tali disposizioni sono finalizzate a impedire che siano selezionati progetti che contribuirebbero in misura modesta agli obiettivi del programma. Inoltre la forma di sostegno deve essere giustificata prima dell'approvazione del programma, il che consente alla Commissione di evitare che si ricorra alle sovvenzioni laddove gli strumenti finanziari sarebbero più efficienti.

76. Gli standard sono stati considerati strumenti essenziali, insieme ad altre misure d'intervento, per conseguire obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza energetica entro il 2030. Gli standard possono riferirsi a diversi aspetti, come gli edifici a energia quasi zero per quanto riguarda l'edilizia e i requisiti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e del regolamento sull'etichettatura energetica per quanto riguarda i prodotti. A causa della loro diversa natura e della varietà dell'acquis dell'UE, è più difficile stabilire standard comuni per le imprese.

81. La banca dati *De-risking Energy Efficiency Platform* (DEEP) è un'iniziativa *open source* promossa dalla Commissione europea a fini informativi dal basso verso l'alto, volta in particolare a ridurre i rischi per gli investimenti in efficienza energetica, più specificatamente il rischio delle misure di efficienza energetica percepito dagli istituti finanziari e dagli operatori del mercato. Tale banca dati non è stata concepita per elaborare parametri di riferimento formali di carattere finanziario o tecnico relativi a valori-obiettivo minimi o medi in materia di efficienza energetica. È inoltre importante sottolineare che, mentre la DEEP contiene oltre 17 000 progetti, recentemente aumentati a oltre 24 000 progetti, alcuni sottoinsiemi per paesi e misure specifici potrebbero non disporre della dimensione critica necessaria per effettuare confronti statisticamente rilevanti.

88. La Commissione sottolinea che, come illustrato dalla Corte nelle osservazioni da 81 a 87, i progetti di efficientamento energetico sono stati efficienti.

La Commissione ritiene inoltre che vi possano essere differenze tra il campione della banca dati DEEP e il campione utilizzato dalla Corte nel presente audit, il che potrebbe spiegare le differenze riscontrate dalla Corte per quanto concerne i costi medi di conseguimento.

I costi medi di conseguimento possono infatti variare notevolmente a seconda dei tipi di misure specifiche o dei diversi Stati membri o regioni. Pertanto eventuali differenze per quanto riguarda il peso relativo di tali variabili nel campione possono comportare differenze a livello dei valori medi dei campioni. Inoltre la Commissione sottolinea che alcuni dei progetti raccolti nella banca dati DEEP potrebbero essere considerati come esempi di migliori pratiche per gli investimenti in efficienza

⁴ Link all'ultimo PAEE in Slovenia: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.

energetica, al fine di illustrare i benefici finanziari degli investimenti in efficienza energetica e di promuovere l'attrattiva commerciale di tali validi investimenti. Ciò potrebbe altresì condurre a un costo mediano inferiore della banca dati DEEP rispetto ai progetti FESR e FC.

94. Risposta comune ai paragrafi da 94 a 98.

Le valutazioni dell'efficacia in termini di costi devono tenere conto non solo dei risparmi energetici, ma anche dei molteplici benefici degli investimenti in efficienza energetica, della misura in cui contribuiscono a vari obiettivi strategici, della loro capacità di stimolare anche investimenti privati in settori più complessi, nonché dei vantaggi ottenuti al di là dei risparmi energetici, ad esempio in termini di impatti economici, sociali e ambientali.

Ciò comprende, tra l'altro, la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, la riduzione dei costi complessivi per le imprese dovuta all'aumento della produttività e della competitività, l'aumento dei valori e della vita utile delle attività e la creazione di nuovi posti di lavoro. A dimostrazione dell'importanza di altri benefici per le valutazioni dell'efficacia in termini di costi, nel settore industriale, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha stimato che i benefici operativi e di produttività possono generare fino a 2,5 volte il valore dei risparmi energetici⁵.

98. L'utilizzo dei fondi dell'UE per tali progetti deve essere oggetto di una valutazione approfondita. I risultati di un progetto di investimento dovrebbero essere valutati non solo in base al rendimento finanziario di tale progetto, bensì anche in base ad altri criteri, quali i risparmi energetici e la riduzione dei gas a effetto serra, nonché la riduzione dei costi complessivi per l'impresa (aumento della sua competitività e mantenimento/creazione di posti di lavoro).

99. In determinate condizioni (ad esempio in alcuni Stati membri), come nel caso delle imprese per le quali è difficile o addirittura impossibile accedere al mercato per finanziare esse stesse tali operazioni, il ricorso alle sovvenzioni può rappresentare, di fatto, l'unica opzione disponibile a breve termine per investire nell'efficienza energetica.

Prima dell'approvazione dei programmi per il periodo 2021-2027, la Commissione verificherà la giustificazione fornita dagli Stati membri per il ricorso alle sovvenzioni al fine di assicurarsi che in un determinato Stato membro o in una determinata regione sussistano effettivamente le condizioni che rendono necessaria tale opzione.

105. Nell'ambito della gestione concorrente, la selezione dei progetti e la scelta dei criteri per tale selezione rientrano nel mandato e nelle responsabilità delle autorità di gestione degli Stati membri. La Commissione partecipa con funzioni consultive ai comitati di sorveglianza, che sono le sedi in cui vengono approvati la metodologia e i criteri da applicare alla selezione dei progetti.

I tempi di ammortamento non sono l'unica misura dell'efficacia e potrebbero essere più difficili da verificare, in quanto dipendono da una serie di ipotesi specifiche. Ciò potrebbe comportare oneri amministrativi per i promotori dei progetti che scoraggerebbero questi ultimi dagli investimenti, compromettendo così gli obiettivi strategici. Le procedure in atto dovrebbero essere proporzionate all'importo del sostegno e tener conto della forma del sostegno e di altre condizioni specifiche. Come precisato nella risposta alla relazione speciale 11/2020 della Corte, la Commissione ritiene inoltre che, per quanto riguarda gli edifici, i criteri e le procedure di selezione debbano essere parametrati sugli obiettivi specifici di ciascuna misura, tenendo presente che tali investimenti edilizi sono legati alle specificità dei singoli progetti, non sono standardizzati e dipendono da numerosi fattori, tra cui lo stato dell'edificio, le condizioni climatiche, il costo della manodopera, il costo dell'energia, il costo dei materiali e la destinazione d'uso.

⁵ Secondo lo studio dell'AIE *Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency*, ad esempio, laddove "il valore della produttività e i benefici operativi per le imprese industriali sono stati integrati nel loro tradizionale calcolo del tasso interno di rendimento, il periodo di ammortamento per le misure di efficienza energetica è sceso da 4,2 a 1,9 anni".

Infine il documento tecnico di orientamento della Commissione "Finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici mediante fondi della politica di coesione", pubblicato nel 2014, ha indicato che per la valutazione dell'efficacia in termini di costi/benefici è generalmente consigliato utilizzare il valore attuale netto, piuttosto che il tempo di ammortamento non attualizzato, in quanto consente di analizzare il flusso di cassa del progetto lungo il suo ciclo di vita.

107. I colegislatori hanno definito il quadro di performance per i programmi della politica di coesione sulla base di indicatori finanziari e di realizzazione da valutare al momento del riesame intermedio e alla chiusura.

La proposta di programmi per monitorare i risultati delle misure finanziate non rientrava tra i requisiti normativi e avrebbe rappresentato un onere decisamente significativo per le autorità pubbliche e i beneficiari. L'analisi dell'impatto dei programmi deve essere effettuata nell'ambito della valutazione dei programmi a livello nazionale e dell'UE.

I colegislatori hanno definito i requisiti del quadro di performance nella normativa per il periodo 2014-2020. Per il periodo 2021-2027 i colegislatori hanno modificato le disposizioni relative al quadro di performance, includendovi indicatori di risultato (di esito) a livello dei beneficiari.

110. L'attuale obiettivo di riduzione stimata delle emissioni di gas a effetto serra è di 20 milioni di tonnellate in una serie di priorità di investimento, tra cui l'efficienza energetica. L'obiettivo più modesto è giustificato principalmente dall'eliminazione di un numero limitato di errori di calcolo nei programmi iniziali.

Non è stato stabilito un indicatore comune per l'efficienza energetica nelle imprese. Tuttavia vari programmi si sono avvalsi della priorità d'investimento 4b, che ha consentito l'utilizzo degli indicatori delle imprese e dell'indicatore comune sulla riduzione stimata delle emissioni di gas a effetto serra (applicando metodologie nazionali)⁶.

112. Gli indicatori di risultato specifici per programma per il periodo 2014-2020 erano stati concepiti come indicatori di impatto/contesto finalizzati a cogliere l'andamento generale al quale il programma doveva contribuire⁷.

114. Per loro natura gli indicatori specifici per programma si riferiscono specificamente ai singoli programmi. Il loro scopo era quello di monitorare la portata dei progetti finanziati a livello di programma.

116. b) Per il periodo di finanziamento 2021-2027, l'obiettivo strategico 2 ("Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio") prevede due obiettivi specifici distinti: 2.1 "promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" e 2.2 "promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001,...". L'allegato I del regolamento n. 2021/1058 relativo al FESR e all'FC prevede indicatori comuni di realizzazione e di risultato pertinenti per ciascuno di tali obiettivi specifici. Il sistema di monitoraggio della politica di coesione previsto dall'RDC (EU) 2021/1060 consentirà di filtrare gli indicatori sulla base di obiettivi specifici.

La Commissione ritiene che anche l'intensità primaria costituisca un indicatore pertinente per valutare le misure di efficienza energetica.

Inoltre per gli edifici la metodologia definita nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (articolo 3 e allegato I) identifica l'energia rinnovabile come uno degli elementi della prestazione energetica di un edificio. La prestazione energetica di un edificio si misura in kWh/m² anno e

⁶ <https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-Cohesion-policy-reducing-GHG/cwbb-y39w>.

⁷ Cfr. il documento contenente i concetti e le raccomandazioni:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_monitoring_evaluation_en.pdf.

combina domanda di energia, consumo energetico e produzione in loco (ad esempio gas di rete, elettricità di rete ed energie rinnovabili in loco). I risparmi energetici e l'energia rinnovabile generata sono entrambi rilevanti ai fini del calcolo della prestazione energetica di un edificio.

120. La Commissione ritiene che il contributo stimato dalla Corte debba essere inserito in un contesto più ampio. In particolare la Corte dovrebbe tenere conto delle diverse misure messe in atto dagli Stati membri al fine di conseguire l'obiettivo globale. Vi sono anche altre misure politiche che contribuiscono all'efficienza energetica, ossia misure fiscali, obblighi dei fornitori, campagne d'informazione, contatori intelligenti e politica relativa ai prodotti (progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica).

La Commissione ritiene inoltre che il contributo stimato dalla Corte debba essere inserito nel contesto del valore-obiettivo di efficienza energetica per il 2020 anziché del valore-obiettivo per il 2030, in quanto i progetti rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020 e il valore-obiettivo di efficienza energetica per il 2030 è stato concordato solo al termine del periodo di programmazione 2014-2020, con l'adozione dei colegislatori nel dicembre 2018 nell'ambito della modifica della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica. Pertanto il punto di riferimento storico sarebbe il 2013 e, secondo la logica presentata dalla Corte, lo sforzo di risparmio energetico per raggiungere i valori-obiettivo di efficienza energetica per il 2020 ammontava a 21 Mtep all'inizio del 2014, quando è cominciato il periodo di programmazione 2014-2020. Ciò indurrebbe a stimare che, una volta che tutti i progetti finanziati saranno operativi, i risparmi dei progetti rappresenteranno circa il 2,3 % dello sforzo necessario per raggiungere il valore-obiettivo per il 2020.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

123. Come sottolineato in precedenza, il ruolo dei fondi della politica di coesione per quanto riguarda l'energia è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, ivi compresi gli obiettivi di efficienza energetica.

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto affermato in generale nel presente paragrafo, i risultati complessivi della relazione dimostrino che i progetti nel settore hanno fornito un contributo significativo agli obiettivi dell'UE. Ciò è avvenuto non nonostante, bensì in virtù del conferimento agli Stati membri della facoltà di utilizzare criteri e procedure di selezione adatti allo scopo nel contesto nazionale e regionale specifico. Il quadro per il 2021-2027 comprende disposizioni in grado di promuovere l'efficienza, ad esempio un migliore allineamento con il quadro strategico a livello dell'UE, un coinvolgimento più attivo della Commissione nelle decisioni relative alla forma di sostegno e procedure più semplici per combinare sovvenzioni e strumenti finanziari. Tuttavia l'accesso ai finanziamenti, le capacità delle imprese, i livelli di reddito e la natura delle carenze del mercato variano notevolmente all'interno dell'UE e spesso anche all'interno dei singoli Stati membri, pertanto adottare le decisioni relative ai criteri e alle procedure di selezione dei progetti a livello dell'UE sarebbe deleterio ai fini dell'efficacia.

Raccomandazione 1 – Valutare il contributo potenziale ed effettivo dei fondi della politica di coesione all'efficienza energetica

La Commissione non accetta la lettera a) della raccomandazione.

a) Nella sua valutazione dei programmi del periodo 2021-2027 la Commissione stabilirà se i finanziamenti previsti per l'efficienza energetica possano fornire il miglior valore aggiunto possibile, in linea con gli obiettivi e le priorità dell'UE, nonché con le esigenze e i vincoli nazionali, regionali e locali. Essa valuterà inoltre il rispetto della "condizione abilitante" relativa ai piani nazionali per l'energia e il clima.

b) La Commissione accetta la lettera b) della raccomandazione.

130. Gli standard sono stati considerati strumenti essenziali, insieme ad altre misure d'intervento, per conseguire obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza energetica entro il 2030. Gli standard possono riferirsi a diversi aspetti, come gli edifici a energia quasi zero per quanto riguarda l'edilizia e i

requisiti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e del regolamento sull'etichettatura energetica per quanto riguarda i prodotti. A causa della loro diversa natura e della varietà dell'acquis dell'UE, è più difficile stabilire standard comuni per le imprese.

132. La Commissione ritiene che le valutazioni dell'efficacia in termini di costi debbano tenere conto non solo del risparmio energetico, ma anche dei molteplici vantaggi degli investimenti in efficienza energetica, di quanto gli interventi attuati contribuiscano a vari obiettivi strategici, nonché dei vantaggi ottenuti al di là dei risparmi energetici. Ciò comprende, tra l'altro, la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, la riduzione dei costi complessivi per le imprese dovuta all'aumento della produttività e della competitività, l'aumento dei valori e della vita utile delle attività e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Tali vantaggi aggiuntivi possono avere per le imprese un impatto finanziario positivo superiore, in alcuni casi nettamente superiore, a quello generato dai risparmi energetici.

Raccomandazione 2 – Verificare se la scelta dello strumento di finanziamento sia adeguatamente giustificata

La Commissione accoglie la raccomandazione.

137. È possibile individuare, utilizzando gli indicatori comuni per il periodo 2014-2020, i risultati specifici legati alla priorità d'investimento 4b - "promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili nelle imprese". L'elenco degli indicatori comuni è stato ulteriormente ampliato, includendo gli indicatori di risultato (di esito) per i programmi del periodo 2021-2027.

138. La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 116.

139. La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 120.